

ACCESSO A COPIA DELLA PROPRIA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di/Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo/Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo.

FATTO

Il signor, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, si era già rivolto alla Commissione con ricorso del 7 novembre 2018 con riferimento ad una istanza di accesso avente ad oggetto “copia della propria certificazione unica dei redditi relativa agli anni dal 1992 al 2003”, istanza rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di

Il CNA consentiva un accesso parziale dal quale restavano esclusi i documenti relativi agli anni 1992 e 1999, con riferimento ai quali l'amministrazione dichiarava di non avere possesso in quanto non rinvenuti in archivio documentale.

A seguito di richiesta di chiarimenti sulla parzialità dell'accesso, da parte dell'istante, il CNA provvedeva ad inoltrare “per competenza” l'istanza alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e al Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo – che, sulla stessa, lasciavano maturare il silenzio-rigetto.

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, rilevando la tardività del ricorso lo dichiarava irricevibile, senza esaminarlo nel merito.

Con nuove e distinte istanze di accesso datate 11 dicembre 2018 il sig. si rivolgeva alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo chiedendo copia della certificazione unica dei redditi 2000, relativa all'anno 1999 e al Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo copia della certificazione unica dei redditi 1993, relativa all'anno 1992. Motivava l'istanza evidenziando una finalità di tutela dei propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle predette istanze il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse i casi ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Sono pervenute memorie della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e del Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo che dichiarano di non essere in possesso della documentazione richiesta, individuando quale amministrazione a tal fine competente il Centro Nazionale Amministrativo di del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In una nota di quest'ultimo – inviata alle altre amministrazioni adite ed al ricorrente - il CNA ribadisce di non detenere la documentazione richiesta poiché la stessa non è stata rinvenuta nell'archivio documentale del Centro.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva osservando quanto segue. In via pregiudiziale si osserva che l'odierno ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006 presentando, le nuove istanze d'accesso, elementi di novità rispetto a quella già presentata e poi sottoposta all'esame della Commissione con ricorso del 7 novembre 2018. Ciò premesso la Commissione prende atto delle dichiarazioni di tutte le amministrazioni adite di non detenere la documentazione richiesta a fronte delle quali non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)